Allegato "A" al n. 5934/4149 di rep.

STATUTO

Preambolo

La Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana – Ente Filantropico costituita su iniziativa di Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del Comune di Milano e dei 56 Comuni delle zone Sud Ovest, Sud Est ed Adda Martesana della Città Metropolitana di Milano. Intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di sistemi integrati di welfare in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità dei bisogni delle proprie comunità di riferimento in particolare negli ambiti sociale, ambientale e culturale.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema milanese. Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

La Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana – Ente Filantropico – intende realizzare una filantropia di comunità capace di sostenere un'azione dal basso volta a costruire progettualità e capitale sociale e relazionale al servizio della collettività, in un'ottica di corresponsabilità e partecipazione al bene comune.

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

1. Per iniziativa della Fondazione Cariplo è costituita la "Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana - Ente Filantropico", e anche, in forma abbreviata, "Fondazione di Comunità di Milano - Ente Filantropico", di seguito la "Fondazione". Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La Fondazione ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 punto 7 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo

al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D. Lgs 117/2017.

3. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale della comunità residente nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano.
2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:
   - la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
   - la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
   - la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
   - la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
   - la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la

collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

- la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
- la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenzia dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

3. La Fondazione, pertanto:
   - seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
   - promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
   - sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
   - sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
   - previa acquisizione del parere del Fondatore potrà costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.
4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La

Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
    a. dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
    b. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
    c. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
    d. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
    e. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
    f. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
    g. dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione dalle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
    a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
    b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
    c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla

complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 4 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
    a. il Presidente e il Vice Presidente;
    b. il Consiglio di Amministrazione;
    c. il Comitato Esecutivo;
    d. l'Assemblea e il Comitato dei Donatori;
    e. l'Organo di Controllo;
    f. il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Articolo 5 - Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:
    a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    c. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
        i. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
        ii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
        iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
        iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d. coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
e. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
f. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri della Città Metropolitana di Milano, gli assessori e i consiglieri di Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
g. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
h. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di Nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
3. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6 - Il Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato in prima istanza dal Fondatore e quindi dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
3. Il Presidente:
    a. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
    b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, presenta agli stessi gli affari e formula le proposte di deliberazioni;

c. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
d. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
e. può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;
f. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
g. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o, in subordine, dal consigliere più anziano per età. Al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata della carica

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici o quindici membri, incluso il Presidente.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, senza vincolo di mandato, dal Fondatore, che determina il numero dei componenti in conformità al precedente comma. Successivamente, i Consiglieri di Amministrazione sono nominati, senza vincolo di mandato, come segue:
    a. nove da un Comitato di Nomina composto da:
        i. il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;
        ii. il Presidente del Consiglio Notarile di Milano, o persona da lui delegata;
        iii. il Vescovo dell'Arcidiocesi di Milano, o persona da lui delegata;
        iv. il Sindaco Metropolitano di Milano, o persona da lui delegata;

v. il Portavoce del Forum del Terzo Settore di Milano, o persona da lui delegata;

vi. il Presidente dell'Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, o persona da lui delegata;

vii. il Presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, o persona da lui delegata;

viii. il Presidente di Confartigianato APA Milano – Monza e Brianza, o persona da lui delegata;

ix. il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde (CRUL) a condizione che la carica sia ricoperta dal Rettore di un'università avente sede sul territorio di riferimento della Fondazione; diversamente, il Presidente pro tempore del CRUL indicherà un suo delegato scelto tra i rettori, facenti parte del comitato, di un'università avente sede nel territorio di riferimento della Fondazione.

b. tre dal Comitato dei Donatori;

c. uno dal Fondatore;

d. eventuali due nominati dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dal suo insediamento, ricercando l'adeguata rappresentanza del territorio e delle comunità di riferimento e l'acquisizione di competenze e professionalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

3. I Consiglieri sono scelti fra persone residenti nella Città Metropolitana di Milano ed in particolare nel territorio di competenza della Fondazione che siano noti per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all' articolo 5 dello Statuto della Fondazione. I Consiglieri devono inoltre:

a. possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione;

b. dimostrare disponibilità di tempo e precedenti esperienze di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con attività di volontariato;

c. possedere professionalità utili alle funzioni caratteristiche della Fondazione quali la raccolta fondi e risorse, la gestione del patrimonio e l'attività erogativa e di interesse generale.

Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere comprovato dalla produzione del curriculum professionale sottoscritto, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di una dichiarazione di impegno.

4. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso:
   a. nomina almeno tre Consiglieri scegliendoli tra i candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione uscente;
   b. cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza dei territori e delle comunità di riferimento e delle professionalità relative alle attività istituzionali e alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione, tenendo anche conto delle linee strategiche della programmazione pluriennale.
5. Il Presidente della Fondazione attiva le procedure di nomina dei Consiglieri quattro mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato; i Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
7. Nel caso di anticipata cessazione della carica:
   - del Consigliere nominato ai sensi del precedente punto 2 lett. c, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;
   - dei restanti Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei membri rimasti in carica provvede alla cooptazione del sostituto, il quale resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
8. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:
   a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e nominare quattro membri del Comitato Esecutivo;

b. costituire, nominandone quali componenti anche esperti esterni alla Fondazione, eventuali Comitati con funzioni consultive o istruttorie su specifiche materie nonché eventuali Comitati espressivi di ambiti del territorio di riferimento della Fondazione e determinare le attribuzioni degli stessi e le procedure di loro funzionamento;

c. stabilire se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale e determinarne l'eventuale ammontare del compenso annuo;

d. deliberare l'eventuale istituzione del Collegio dei Probiviri, nominandone un componente;

e. deliberare, previa acquisizione del parere del Fondatore, sulle modifiche statutarie nonchè sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;

f. deliberare, previa acquisizione del parere del Fondatore, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi e, in generale, enti privati o pubblici;

g. stabilire gli indirizzi, redigere e adottare il piano strategico pluriennale delle attività istituzionali della Fondazione;

h. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017;

i. approvare, su proposta del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e il bilancio sociale della Fondazione;

j. stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali, i criteri per la concessione di contributi ed organizzare le struttura del proprio patrimonio anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di fondi con destinazione filantropica vincolata;

k. approvare i testi dei bandi, deliberare i contributi a fondo perduto, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a titolo gratuito a terzi, le iniziative proprie della Fondazione e ogni altra attività per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima;

l. deliberare sull'accettazione dei lasciti testamentari e sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 117/2017;

m. determinare sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni comportanti l'acquisizione di beni immobili;

n. stabilire gli indirizzi generali per l'investimento del patrimonio della Fondazione;

o. amministrare il patrimonio della Fondazione, affidando eventuali incarichi di gestione a gestori esterni;
p. approvare il Regolamento del Comitato di Nomina, il Regolamento dei Donatori ed eventuali ulteriori regolamenti interni;
q. nominare il Direttore Generale, determinando in ordine al rapporto con il medesimo e alla misura del suo compenso;
r. determinare sull'organizzazione della Fondazione, dei suoi uffici e del personale;
s. curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato Esecutivo.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia ed è convocato dal Presidente di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di ricevere e inviare documenti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il

Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.
7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), j), m) n), p) e q) del precedente articolo 8 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo 8 sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, sentito il Fondatore.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri dell'Organo di Controllo.
10. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da altra persona nominata dal Consiglio, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione e da altri cinque Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra cui il membro nominato da Fondazione Cariplo, salvo che quest'ultimo non rivesta già la carica di Presidente o Vice Presidente.
2. Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.
3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), m), n), p) e q);
4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.
5. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli

argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

6. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 11 - Donatori; Assemblea dei Donatori; Comitato dei Donatori

1. Sono Donatori tutti coloro che:

   a. hanno versato un'erogazione liberale in denaro o in natura, destinata al funzionamento della Fondazione e/o ai fondi gestiti dalla medesima e/o ai progetti promossi o gestiti dalla stessa, nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione;

   b. hanno versato o si impegnino a versare previa assunzione di formale impegno, un'erogazione liberale, in denaro o in natura, non inferiore all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione destinata al Patrimonio della Fondazione o abbiano istituto un fondo presso la Fondazione nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di Donatore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di chi effettua la contribuzione, con deliberazione che accerta l'ammontare o il valore della stessa.
3. Il Direttore Generale cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei Donatori.
4. La qualifica di Donatore viene meno in caso di:

   - rinuncia;

   - revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato e acquisizione, ove istituito, di un parere del Collegio dei Probiviri, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione.
5. Tutti i Donatori sono annualmente convocati in Assemblea; la relativa riunione è indetta dal Presidente della Fondazione, tramite avviso divulgato con modalità idonee a consentirne adeguata conoscenza, si svolge nel mese di giugno di ciascun anno ed è presieduta dal medesimo Presidente, che riferisce in ordine alle attività istituzionali e alla situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.
6. Costituiscono il Comitato dei Donatori, i Donatori di cui al comma 1, lett. b).

7. La partecipazione al Comitato cessa per il mancato versamento dell'erogazione di cui al comma 1, lett. b); in caso di esaurimento del fondo e nei casi e alle condizioni determinate dal Consiglio con proprio delibera ovvero disciplinate in un apposito regolamento.
8. Il Comitato dei Donatori:
   a. effettua le nomine previste dallo Statuto;
   b. formula proposte in ordine alla programmazione strategica della Fondazione;
   c. rende pareri sulle proposte di bilanci preventivi e consuntivi.
9. Il Comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce, di norma, due volte l'anno nonché per le determinazioni sulle nomine di competenza; ciascun componente del Comitato esprime un voto, a prescindere dall'ammontare del contributo apportato.
10. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con un regolamento le modalità delle donazioni, l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore e le procedure di funzionamento dell'Assemblea dei Donatori e del Comitato dei Donatori.
11. Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 12 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in prima istanza nominati da Fondazione Cariplo, successivamente un membro effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo, mentre i restanti due membri effettivi e supplenti sono così nominati:
   a. un membro effettivo e un membro supplente dal Comitato dei Donatori;
   b. un membro effettivo dal Comitato di Nomina

3. L'Organo di controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi.

4. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.
8. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti secondo quanto stabilito al punto 2 del presente articolo. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6 del presente statuto.
10. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre membri, nominati:
    a. uno dal Comitato di Nomina;
    b. uno dal Comitato dei Donatori;
    c. uno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente tra i propri membri, dura in carica quattro

esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato.

3. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un componente del Collegio, il sostituto è nominato secondo le procedure per la nomina del componente anticipatamente cessato e dura nella carica sino alla scadenza del Collegio.
4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i Donatori e tra la Fondazione e i beneficiari degli interventi della Fondazione.
5. Il Collegio dei Probiviri delibera secondo equità e senza formalità di procedura.
6. La carica di Probiviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni.
2. Il Direttore Generale è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
4. Possono essere inoltre delegati al Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
5. Il Direttore Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 15 - Compensi per le cariche sociali

1. Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

2. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

3. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16 - Esercizio Finanziario - Bilancio e Divieto di Ripartizione di Utili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

2. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 17 - Operazioni straordinarie

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra

operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri in carica e il parere non vincolante di Fondazione Cariplo.

Articolo 18 - Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

2. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

3. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

4. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

5. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

6. Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 20 - Norme applicabili

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to Giovanni Azzone
F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

Milano, 20 febbraio 2020